



COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N. 50
in data 20/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addi **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 1° convocazione.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Incarico	Presente/Assente
1	DI TERLIZZI LAURA	Presidente	Presente
2	USUELLI CLAUDIO	Consigliere	Presente
3	GEMETTO ROBERTO	Consigliere	Presente
4	RIVA MARIA	Consigliere	Presente
5	BIFFI DAVIDE	Consigliere	Presente
6	BULANTI GIANLUCA	Consigliere	Presente
7	MAGNI MILENA	Consigliere	Presente
8	BECCALLI MARCO	Consigliere	Presente
9	RIVA GIUSEPPINA MARTA	Consigliere	Presente
10	GIOIA STEFANO	Consigliere	Presente
11	GIUSSANI NIKI	Consigliere	Presente
12	RICCARDI NATALE	Consigliere	Presente
13	PIAZZA DAVIDE	Consigliere	Presente

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, **DOTT. FRANCESCO COSCARELLI**.

Il Signor Sindaco **Dott.ssa Laura Di Terlizzi** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

E' PRESENTE ALLA SEDUTA L'ASSESSORE ESTERNO:
CASIRAGHI MARTA SENZA DIRITTO DI VOTO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 in data 20/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Dato atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nei files registrati agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 IN DATA 20-12-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2022 avente all'oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022";

Considerato che la predetta deliberazione è stata pubblicata sul sito www.finanze.gov.it in data 22.06.2022 ai fini della piena efficacia della stessa;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.06.2021 ed integrato con delibera di C.C. n. 53 del 27.12.2021;

Preso atto delle sotto indicate deliberazioni/determinazioni di ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

- determina 2/drif/2021 ARERA avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

Richiamata, altresì, la deliberazione di C.C. n. 21 del 31-05-2022 di individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Nibionno da applicarsi dall'01/01/2023;

Considerato che, a partire dall'esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza 2022-2025, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio, prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché

debitamente motivata;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Nibionno, non risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell' assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione comunale quale Ente Territorialmente competente;
- il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è la società in house a totale controllo pubblico Silea SpA di Valmadrera (LC);

Dato atto, altresì, che il Comune ha:

- provveduto ad acquisire dall'Ente gestore il PEF grezzo 2022/2025, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificato il PEF grezzo degli Enti gestori ed integrato i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI, i costi generali di gestione ecc. al fine di predisporre il PEF 2022-2025 definitivo;
- predisposto la dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisposto la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel PEF con i valori desumibili da documentazione contabile;

Richiamati il PEF 2022/2025 e la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario predisposti da SILEA SpA, quale gestore del servizio rifiuti per il Comune di Nibionno, completo di tutti gli allegati, tra cui la parte dei costi propri del gestore nonché la dichiarazione di veridicità, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 15.12.2021 n. 0011006 e successivamente integrati con ulteriore documentazione in data 28.01.2022 n. 0000973;

Considerato che il Comune di Nibionno, rispetto a quanto già conferito al soggetto gestore SILEASpA, gestisce direttamente l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza come meglio descritto nella relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025;

Richiamati i sottoindicati documenti approvati con la predetta delibera di C.C. n. 22 del 31.05.2022:

- il Piano Economico Finanziario TARI anni 2022-2025 comprensivo dei costi sostenuti dal gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA);
- la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposta dal Comune di Nibionno quale valutazione dell'Ente territorialmente competente ;
- la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco quale Legale Rappresentante dell'Ente;
- le tariffe Tari per l'anno 2022 per le utenze domestiche;
- le tariffe Tari per l'anno 2022 per le utenze non domestiche;

Considerato che i predetti documenti risultano alla data di predisposizione della deliberazione in oggetto corrispondenti ai sensi delle direttive delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente (ARERA) e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia;

Visto l'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 in merito al soggetto competente alla validazione del piano economico finanziario che risulta essere, per il Comune di Nibionno, il Consiglio Comunale e che nel piano finanziario TARI sono inclusi sia i costi del Comune di Nibionno rispondenti e certificati dal Legale Rappresentante sia i costi dell'attuale gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA) per un importo complessivo per l'anno 2022 di € 431.479 che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/drif/2021 ARERA ammonta ad € 430.176 e per l'anno 2023 di € 431.985 che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/drif/2021 ARERA ammonta ad € 430.729;

Dato atto che il PEF 2022/2025 prevedeva per l'anno 2023 un potenziale aumento di crescita delle tariffe fino alla somma di € 431.985;

Considerato che il totale del P.E.F. per l'anno 2023 ammonta ad € 430.729 e non discosta significativamente dal P.E.F. per l'anno 2022 che ammontava ad € 430.176;

Considerato che, con riferimento alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2023, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui agli allegati "A" e "B", sono in linea con quelle relative all'anno 2022, e contenute nel limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3;

- ai sensi dell'art. 4.5 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi fissi e variabili da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, come segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tuv}$ € 241.208,24	% costi fissi utenze domestiche	<u>56,00%</u>	C _{tuf} - totale dei costi fissi attribuibil i utenze domestiche	$C_{tuf} = \Sigma TF \times 56,00\%$	115.031,28 €
		% costi variabili utenze domestiche	<u>56,00%</u>	C _{tuv} - totale dei costi variabili attribuibil i utenze domestiche	$C_{tuv} = \Sigma TV \times 56,00\%$	126.176,96 €
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ € 189.520,76	% costi fissi utenze non domestiche	<u>44,00%</u>	C _{tnf} - totale dei costi fissi attribuibil i NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \Sigma TF \times 44,00\%$	90.381,72 €
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>44,00%</u>	C _{tnv} - totale dei costi variabili	$C_{tnv} = \Sigma TV \times 44,00\%$	99.139,04 €

				attribuibili NON utenze domestiche		
--	--	--	--	---	--	--

- ai sensi dell'art. 4.6 le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi;

- ai sensi dell'art. 7.8 fino ad approvazione del Piano Economico Finanziario da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, a mente del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ritenuto, in costanza della normativa vigente, di usufruire di tale facoltà, anche per l'anno 2023, al fine di evitare incrementi economici e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

Richiamato l'art. 52 del Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Ritenuto di stabilire, altresì, per l'anno 2023, le seguenti scadenze di pagamento della TARI, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento Tari:

- 1° rata: 31/07/2023;
- 2° rata: 16/10/2023;
- Soluzione unica: 31/07/2023;

Rimarcato che, nelle more dell'approvazione della Legge Finanziaria, in approvazione al Parlamento entro fine dicembre 2022, ed allo scopo di ottemperare ai termini di approvazione del bilancio di previsione comunale, ai sensi dell'art. 151 del TUEL (31/12) , la proposta di determinazione delle tariffe TARI è atto necessario, fermo restando la facoltà di rimodulare, incrementare e/o integrare le stesse a seguito di nuove normative relative all'anno 2023; e ciò a maggior ragione considerato che, a partire dall'esercizio 2022, il PEF TARI redatto sulla base del disposto c.d. MTR 2 con valenza 2022-2025 indica l'evoluzione dei costi del servizio del

quadriennio prevedendo una revisione biennale e che a normativa vigente l'Amministrazione Comunale non ritiene ci siano i presupposti di fatto e di diritto ad oggi per una revisione annuale del PEF 2022-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 31.05.2022;

Considerato che le tariffe qui determinate potranno subire variazioni, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, qualora differiti, se nel corso dell'esercizio 2023 si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata e per il doveroso ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 in quanto questo ente intende rispettare i termini di approvazione del bilancio 2023/2025 entro il 31.12.2022 nel rispetto delle norme vigenti del TUEL; e ciò vista la possibilità ammessa in maniera residuale di revisione annuale del PEF purchè debitamente motivata;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Accertato che, affinché le tariffe della TARI siano efficaci dall'01/01/2023, si debba provvedere all'invio per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it del presente atto entro il termine perentorio del 14/10/2023;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. ___ e voti contrari n. ___, astenuti n. ___, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto dei valori dei parametri e dei coefficienti indicati di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 come disposti con la deliberazione di C.C. n. 22 del 31.05.2022;
3. di confermare il Piano Economico Finanziario 2022/2025, per l'anno 2023, comprensivo dei costi sostenuti dal Gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA), la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di Veridicità approvati con la predetta deliberazione di C.C. n. 22 del 31.05.2022;
4. di approvare le tariffe taxa rifiuti TARI anno 2023, in conformità al MTR 2022/2025 e come riportate nelle allegate tabelle "A" e "B";
5. di dare atto che, nelle more dell'approvazione della Legge Finanziaria, in approvazione al Parlamento entro fine dicembre 2022, ed allo scopo di ottemperare ai termini di approvazione del bilancio di previsione comunale, ai sensi dell'art. 151 del TUEL (31/12) , la proposta di determinazione delle tariffe TARI è atto necessario, fermo restando la facoltà di rimodulare, incrementare e/o integrare le stesse a seguito di nuove normative relative all'anno 2023; e ciò a maggior ragione considerato che, a partire dall'esercizio 2022, il PEF TARI redatto sulla base del

disposto c.d. MTR 2 con valenza 2022-2025 indica l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio prevedendo una revisione biennale e che a normativa vigente l'Amministrazione Comunale non ritiene ci siano i presupposti di fatto e di diritto, ad oggi, per una revisione annuale del PEF 2022-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 31.05.2022;

6. di dare atto altresì che le tariffe di cui agli allegati "A" e "B" coprono integralmente il costo del servizio rifiuti per l'anno 2023;

7. di trasmettere all'autorità ARERA le tariffe TARI determinate per l'anno 2023 di cui agli allegati "A" e "B", dando atto che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dal Comune di Nibionno in qualità di Ente territorialmente competente;

8. di stabilire, per l'anno 2023, le seguenti scadenze di pagamento della TARI, ai sensi dell'art.18, comma 2, del vigente Regolamento TARI:

- 1° rata: 31/07/2023;
- 2° rata: 16/10/2023;
- Soluzione unica: 31/07/2023;

9. di dare atto che le tariffe TARI per l'anno 2023 avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, a condizione che il presente atto venga inviato per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il termine perentorio del 14/10/2023;

10. di demandare ai Settori competenti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

11. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.---



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 20/12/2022

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2023.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **FABIO CORTI**.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione .

Nibionno, li 24/11/2022

**IL RESPONSABILE
AREA A - AFF.GEN.-SERV.CITT.-DEM.-TRIB.-COMM.-VIG. E SIC.**

F.to FABIO CORTI



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 20/12/2022

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2023.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI AREA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **GAETANA ESPOSITO**.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione..

Nibionno, li 25/11/2022

**IL RESPONSABILE
AREA B - ECONOMICO FINANZIARIA - RISORSE UMANE E ACQUISTI**

F.to GAETANA ESPOSITO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to DOTT.SSA LAURA DI TERLIZZI

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. FRANCESCO COSCARELLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

DOTT. FRANCESCO COSCARELLI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione nella seduta del 20/12/2022 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. FRANCESCO COSCARELLI